

**DELIBERA N. 133/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELECOLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMARETE - LCN 184”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3,  
COMMA 2 E 5-BIS, COMMA 4, DELLA DELIBERA 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N.01/2021 - PROC. 42/21/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le*



*garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Lombardia del 28 ottobre 2003 n. 20, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Lombardia*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Lombardia, in data 29 dicembre 2017”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

La Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità ha richiesto con nota prot. n.185509 del 29 aprile 2020 al Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza l’acquisizione, presso la sede della Società Telecolor S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete – LCN 184*”, della registrazione dei programmi trasmessi dal suddetto servizio nel periodo 22 - 28 marzo 2020 al fine di verificare che la programmazione trasmessa non fosse in contrasto con le norme vigenti in tema di pubblicità e televendite.

A conclusione delle operazioni di servizio richieste, il suddetto Nucleo inviava all’Autorità, con nota acquisita al protocollo n. 0143254 del 3 dicembre 2020, l’esito degli



accertamenti svolti nei confronti della società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*” operante sul canale LCN 184, rappresentando che dall’esame della programmazione trasmessa dal 22 al 28 marzo 2020, acquisita in copia presso la sede della società Telecolor S.r.l., era emerso che l’emittente *de qua* aveva mandato in onda televendite in violazione della normativa in materia di trasmissioni di televendite e riconoscibilità del messaggio pubblicitario, contravvenendo alle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Successivamente, con nota prot. n. 008120 dell'8 gennaio 2021 la Direzione Contenuti audiovisivi di questa Autorità ha trasmesso le risultanze della predetta relazione acquisita dalla Guardia di Finanza al CO.RE.COM Lombardia per il seguito di competenza.

Il suddetto CO.RE.COM., quindi, con atto CONT. 01/21 del 3 febbraio 2021, notificato in pari data, ha contestato al fornitore di servizi di media Telecolor S.r.l la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2 e 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP in riferimento alle seguenti tipologie di televendite, andate in onda durante l'intera settimana oggetto di monitoraggio, in replica, nella fascia oraria tra le ore 7:00 e le ore 23:00, con cadenza approssimativamente oraria.

1) Televendita “FRECCIAROSSA”:

nella televendita in parola viene proposto in vendita, in edizione limitata di 500 copie, una tecnica cosiddetta “FRECCIAROSSA” per giocare al lotto al costo di 49 euro più spese postali. Oltre alla tecnica viene altresì offerta in omaggio una giocata al lotto (ambata e ambo e terno). La numerazione esposta in sovrimpressione è 800.96.39.47; i telespettatori vengono invitati ripetutamente a chiamare per aderire all’offerta o per avere informazioni. La presentatrice per tutta la durata della televendita ricorre a espressioni quali: “...500 di voi saranno i fortunati ad avere questa tecnica che signori, paga tutti i mesi;[...]” “...è una tecnica velocissima, una tecnica che paga sempre.”[...] “...una tecnica che ha una validità signori di percentuale al 1000x1000”;[...] “Questa signori, è la formula magica perfetta per vincere sempre.”;[...] *Attenzione che è una tecnica redditizia perché non si gioca una tantum ma si gioca ad ogni estrazione: una tecnica che paga alla grande*;[...] “...vincere ad ogni estrazione non è facile, ma con Veronica, con le tecniche di Veronica è facilissimo.....”.

2) Televendita “IL LOTTO DI ROMEO TORTI”:

anche in questo caso viene proposta in vendita una tecnica per giocare al gioco del lotto denominata “LOTTO FACILE” aggiudicata alle prime 100 persone al prezzo di euro 99 più un contributo per spese postali. Per i primi 50 prenotati, nel prezzo è compreso anche il libro e un *cd-rom* contenente un *software* per il gioco del lotto. Ugualmente, è presente un numero in sovrimpressione al quale i telespettatori sono invitati a prenotare il prodotto. Il presentatore ricorre spesso a frasi quali : “...è un metodo di facilissima applicazione; quindi non bisogna stare lì a fare chissà quali calcoli matematici o quali calcoli ciclo metrici: è semplice ma nella sua semplicità nasconde delle previsioni



*davvero di alto livello, delle previsioni in grado di vincere in maniera continuativa sia l'ambata sia l'ambo secco e sia il terno secco..."; "...[...]"vi dico subito che è un metodo che è in grado di vincere molto velocemente poi quando vi arriverà a casa ve ne rendete conto da soli se quello che dico non verrà rispettato quando vi arriverà il metodo sarete rimborsati..."; [...]con questo sistema vi posso garantire che avrete delle ottime vincite...";*

3) Televendita "BAZOOKA GOLD":

la tecnica per giocare al lotto proposta nella televendita in parola è denominata "BAZOOKA", al prezzo di euro 59 più un contributo spese per la spedizione, è offerta in omaggio la "regola dei 90 numeri". Anche in questo caso è indicato in sovraimpressione il numero al quale i telespettatori sono invitati a chiamare per prenotare il prodotto. Nello specifico, si afferma: "...oggi abbiamo presentato e presentiamo una grande tecnica che è la più grande scoperta del secolo per il 2020..."; "...eccola qua la tecnica, una tecnica che si può acquistare a soltanto 59 euro finalmente l'infallibile trucco mai sperato dentro ci sta un trucco di Ruggero e Bartalini che vi daremo solo oggi amici del lotto, si vince tanto si vince con un gioco di speculazione le vincite sono a getto continuo..."; "...qualcosa di unico qualcosa di straordinario che nel gioco del lotto tutti vorrebbero avere ma che nessuno ha per la prima volta voi avrete in omaggio non si paga un centesimo .....intanto BAZOOKA e la nostra nuova tecnica..."; "...noi siamo davvero orgogliosi di mettere a disposizione BAZOOKA la tecnica speciale per vincere al gioco del lotto ad un costo davvero molto basso..."; "...è un modulo straordinario dove la regola dei 90 numeri, la regola dei 90 è una chiave importante una chiave infallibile..."; "...ha un valore inestimabile perché da oggi tutti coloro che acquisteranno questa tecnica oltre a BAZOOKA potranno avere la regola dei 90 numeri sapere in anticipo dove uscirà qualsiasi dei 90 numeri..."; "...per avere il più potente elaborato della storia del lotto...oltre 300 metri di tabulato è testato dal 1881 si vince a ripetizione con delle tecniche così facili da giocare così facili da vincere si vince tanto..."; "...basta una piccola vincita per poterci ripagare due capolavori che valgono 2000 euro noi cediamo a 59 euro...chi vuole fare un affarone oggi cominci a chiamare si vince tanto si vince in continuità il trucco mai svelato..."

Nel corso delle televendite sopra descritte e per tutta la loro durata, pur essendo presenti a video le prescritte avvertenze in materia di televendite non è invece presente la scritta "Televendita" in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Inoltre, in tutte le tre tipologie di televendita proposte, il "Televenditore" indicato è la "Free Line Italia" Osimo (AN), via A Grandi n. 10. Con tale denominazione, tuttavia, come evidenziato dai rilievi della Guardia di Finanza, alle banche dati della C.C.I.A.A e dell'Anagrafe Tributaria, non risulta censito alcun soggetto economico tant'è che durante la trasmissione delle televendite in argomento non sono stati indicati il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA del venditore, in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP.



## 2. Deduzioni della società

La società in parola non ha inviato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0159097 del 1° aprile 2021, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*”, per essere incorsa nelle violazioni contestategli.

Questa Autorità, esaminata la documentazione istruttoria e presa visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, e 5-*bis*, comma 4, della delibera 538/01/CSP.

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva, infatti, quanto segue:

- la disciplina della tutela del consumatore in materia di televendita rappresenta un rafforzamento della disciplina ordinaria in materia di contratti a distanza motivato dalla circostanza che la presentazione del prodotto o del servizio da acquistare avviene tramite il mezzo radiotelevisivo e l’eventuale acquisto viene perfezionato via telefono o anche via *Internet*. Tale particolare modalità di vendita, tenuto conto della specifica forza di convinzione del mezzo televisivo, si presta tecnicamente a facili abusi nei riguardi dei consumatori. Essa trova disciplina nel *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, ove all’articolo 5-*bis*, comma 4, vengono espressamente elencati i dati del venditore da indicare necessariamente durante la trasmissione della televendita e precisamente “*il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*”; la *ratio* della norma risiede nell’esigenza di garantire la corretta informazione all’utenza circa il soggetto che effettua la vendita. Nel caso in esame i dati della società venditrice passati in sovrimpressione all’inizio e nel corso della trasmissione risultano incompleti e inadeguati ad effettuare l’immediata verifica dell’identità dell’azienda, della quale viene fornita erroneamente una denominazione (Free line Italia) non riscontrabile presso le banche dati della C.C.I.A.A. e dell’Anagrafe tributaria, e altresì non viene resa nota la forma giuridica in cui la stessa si esprime (Società a responsabilità limitata semplificata) ed omessa ogni indicazione riguardo al numero di iscrizione al Registro delle imprese ed al numero della partita IVA;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”.



CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del succitato "Regolamento" *"L'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA"*;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 1/21 adottato dal CO.RE.COM Lombardia il 3 febbraio 2021 in merito alla violazione delle disposizioni ex artt.3, comma 2 e 5-bis, comma 4, del *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo *"Primarete"* operante in ambito locale sul canale LCN 184;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente *"Primarete"* (non adeguata riconoscibilità del messaggio pubblicitario ed erronea denominazione del venditore nel corso della televendita e omissione delle dovute comunicazioni inerenti al numero di iscrizione al Registro delle imprese e al numero della partita IVA della società Free Line S.r.l., e come tali integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria (televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto). Infatti, ai fini della qualificazione dell'azione come unica, secondo le linee-guida di cui alla delibera 265/15/CONS, *"è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale"*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Telecolor S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che gli episodi di violazione delle disposizioni normative in materia



di pubblicità, pur riscontrati più volte nell'arco della settimana sottoposta a monitoraggio, riguardano sempre le stesse trasmissioni di televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 2.602.189,00 euro e una perdita di bilancio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

**ORDINA**

alla società Telecolor S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Primarete", con sede legale a Cremona (CR), via delle Antiche Fornaci, 44, (CF.00899860191) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche



disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 133/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 133/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba